



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 59 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 16/03/2012

Oggetto: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO 'CAMPO RANZA' PRESENTATO AL COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO. ESAME.

L'anno DUEMILADODICI addì SEDICI del mese di MARZO alle ore 09:15 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Presente
PASSONI PAOLO	ASSESSORE	Presente
POZZI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CARMELO FONTANA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore PATRIZIA BARBIERI.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 9 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Oggetto: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO 'CAMPO RANZA' PRESENTATO AL COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO. ESAME.

LA GIUNTA

Premesso che:

- il Comune di Carpaneto Piacentino ha regolato lo sviluppo urbanistico e l'assetto edilizio del proprio territorio attraverso il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) e il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), approvati in adeguamento alla legge regionale n. 20 del 2000 rispettivamente con atti del Consiglio comunale n. 22 del 11 aprile 2007, n. 23 del 11 aprile 2007 e n. 24 del 11 aprile 2007;
- con nota n. 609 del 18.1.2012 (prot. prov.le n. 3375 del 18.1.2012) il Comune di Carpaneto Piacentino ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi relativi al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) denominato "Campo Ranza" che, per effetto della disciplina specifica dettata dal RUE, produrrebbe effetti di variante al RUE medesimo, tanto che il Consiglio comunale ha proceduto attraverso un provvedimento di adozione (atto n. 3 del 7.1.2012);
- dalla verifica di completezza degli atti trasmessi non è emersa la necessità di richiedere alcuna integrazione e, pertanto, con nota n. 8190 del 7.2.2012, è stato avviato il procedimento di competenza provinciale con conseguente decorrenza del termine di 60 giorni a far data dal 18.1.2012;

Rilevato che:

- il RUE del Comune di Carpaneto Piacentino stabilisce, tra l'altro, la disciplina generale relativa ai seguenti interventi:
 - le trasformazioni degli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
 - gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico, sia negli ambiti da riqualificare;
 - per le parti di territorio specificatamente individuate dal PSC, e in conformità alle previsioni del medesimo piano, stabilisce la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi;
- pertanto, alle modifiche del RUE stesso si applica la disciplina procedimentale di cui all'art. 34 della L.R. n. 20/2000 propria del Piano Operativo Comunale (POC);
- per quanto riguarda l'area "Campo Ranza", la scheda attuativa n. 1 allegata al RUE prevede due distinte modalità attuative: l'una diretta, senza variante allo schema planivolumetrico definito dalla scheda stessa, e l'altra indiretta (attraverso presentazione di PUA) che, in virtù di una specifica previsione del RUE stesso, costituisce variante al RUE;

Atteso che:

- attraverso il PUA presentato al Comune di Carpaneto Piacentino dalla Società San Fermo s.r.l. viene prescelta, tra le due modalità attuative previste dalla scheda n. 1 allegata al RUE, quella indiretta, che prevede la presentazione di un PUA, proponente un nuovo schema planivolumetrico, che tuttavia non modifica il perimetro dell'ambito, le dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale della relativa trasformazione urbanistica;
- la previsione urbanistica di cui alla scheda n. 1 relativa all'area "Campo Ranza", allegata al RUE, è stata inserita nello strumento urbanistico comunale per effetto di una variante adottata dal Consiglio comunale con atto n. 2 del 17 febbraio 2010, oggetto di esame da parte della Provincia, che con atto di questa Giunta n. 563 del 10 dicembre 2010 ha, nel merito, formulato riserve, ha espresso il parere simico favorevole e ha formulato parere positivo in merito alla Valutazione ambientale della stessa con alcune prescrizioni;
- tale variante è stata poi approvata con atto del Consiglio comunale n. 4 del 13 gennaio 2011, qui inoltrato, unitamente agli elaborati approvati, con nota comunale prot. n. 2211 del 10 febbraio 2011 (prot. prov. n. 11305 del 16 febbraio 2011);

Tenuto conto, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione, delle seguenti disposizioni normative:

- art. 33, comma 4-bis, della L.R. n. 20/2000, come modificata dalla L.R. n. 6/2009, là dove stabilisce che il RUE, o sua variante, qualora presenti la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni

ammissibili del territorio, e ne detti i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi, sia adottato ed approvato con il procedimento previsto per l'approvazione del POC;

- art. 5 della L.R. n. 20/2000, come modificata dalla L.R. n. 6/2009, che disciplina il processo di valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione, individuando le varianti minori ai piani escluse dalla procedura di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT), in quanto non riguardano, con contenuto innovativo, le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e non modificano le scelte localizzative, i dimensionamenti e le caratteristiche degli insediamenti o delle opere già previsti e valutati dai piani variati (comma 5), nonché individuando in quali casi i Piani attuativi siano esclusi dalla predetta valutazione (comma 4);
- art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, che stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del piano urbanistico stesso;

Preso atto che:

- con la citata nota comunale n. 609 del 18.1.2012 il Comune di Carpaneto Piacentino ha precisato che la proposta di variante al RUE di cui alla scheda "Campo Ranza" rientra nei casi di esenzione dalla ValSAT, previsti dall'art. 5, comma 5, lettera c), della L.R. n. 20/2000, come sostituito dalla L.R. n. 6/2009 (*"modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi"*);
- il Comune ha comunque richiesto alle autorità ambientali di esprimersi su detta variante e che, in ogni caso, risultano acquisiti agli atti di questa Amministrazione i seguenti pareri:
 - parere favorevole formulato dal Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po, Sede di Piacenza, con nota n. PG.2012.41716 del 16.2.2012, pervenuta al prot. prov. n. 11878 del 20.2.2012, con cui viene confermata la prescrizione già espressa con il precedente parere relativo alla variante urbanistica, poi approvata dal Comune con atto consiliare n. 4 del 13.1.2011, relativa alla necessità che l'area venga munita di vasca di laminazione;
 - parere favorevole formulato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con nota n. AT.2012.416 del 21.2.2012, pervenuta al prot. prov. n. 13645 del 27.2.2012;
 - parere favorevole formulato dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza con nota n. 11192 del 23.2.2012, pervenuta al prot. prov. n. 14424 del 29.2.2012, che conferma le valutazioni precedentemente espresse in merito alla variante urbanistica sopra citata;
 - parere favorevole formulato da ARPA, con nota n. 1319 del 14.2.2012, pervenuta il 14.3.2012 al n. 18915 prot. prov., che conferma le prescrizioni già formulate in sede di parere precedentemente formulato in merito alla citata variante urbanistica;

Considerato che, a compimento della fase istruttoria, il Settore "Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica" ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo;

Tenuto conto che, dalla illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emerso quanto segue:

- la modifica allo schema planivolumetrico della scheda n. 1 del RUE, relativa all'area "Campo Ranza", è ascrivibile alla fattispecie per la quale sono applicabili le disposizioni relative ai casi di esclusione dalla procedura di valutazione ambientale disciplinati dall'art. 5, comma 5, lettera c), della L.R. n. 20/2000 (*"modifiche alle caratteristiche edilizie e dei dettagli costruttivi degli interventi"*);
- inoltre, non sono emersi elementi tali da rendere necessaria la formulazione di riserve, ai sensi dell'art. 33, comma 4-bis, e dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000;
- sempre in merito a tali profili, si conferma il parere sismico favorevole espresso con atto della Giunta provinciale n. 563 del 10 dicembre 2010;
- in ordine invece al PUA presentato, l'esame istruttorio ha concluso:
 - di formulare le osservazioni contenute nell'allegato 1 (denominato "Osservazioni al PUA Campo Ranza"), parte integrante e sostanziale al presente atto;
 - per gli aspetti inerenti la valutazione ambientale, di considerare esaustivo il parere motivato formulato, in merito all'area "Campo Ranza" di cui alla scheda n. 1 allegata al RUE, con atto di questa Giunta n. 563 del 10.12.2010, avendo in quella sede valutato gli effetti ambientali complessivi della trasformazione urbanistica;

- in merito al parere sismico di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, di proporre parere favorevole;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (entrato in vigore il 26 agosto 2010), e, in particolare, l'art. 4, comma 5, in virtù del quale le procedure di VAS avviate precedentemente all'entrata in vigore di tale provvedimento legislativo sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. n. 42/2004;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione Provinciale;
- il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";
- la circolare regionale "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone

colpite da disastri franosi nella regione Campania”, approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;

- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività astrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell’aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l’emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” dal Dirigente del Settore prima citato, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e richiamati i contenuti della relazione istruttoria (in atti) a supporto della presente decisione;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Carpaneto Piacentino per le successive determinazioni di competenza;

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa,

1. di non formulare riserve relativamente alla modifica dello schema planivolumetrico contenuto nella scheda n. 1 allegata al RUE del Comune di Carpaneto Piacentino, proposta dal PUA denominato “Campo Ranza” (atto del Consiglio Comunale n. 3 del 7.1.2012), e di dare atto che a tale modifica sono applicabili le disposizioni relative ai casi di esclusione dalla procedura di valutazione ambientale disciplinati dall’art. 5, comma 5, lettera c), della L.R. n. 20/2000;
2. di confermare il parere sismico favorevole espresso con atto della Giunta provinciale n. 563 del 10.12.2010;
3. di formulare osservazioni al PUA presentato al Comune di Carpaneto Piacentino dalla Società San Fermo s.r.l., come da allegato 1 (denominato “Osservazioni al PUA Campo Ranza”) parte integrante e sostanziale al presente atto, e di dare atto che, ai fini della valutazione ambientale degli effetti della trasformazione urbanistica, è esaustivo il parere motivato formulato con atto della Giunta provinciale n. 563 del 10.12.2010;
4. di dare atto che in sede di approvazione del PUA da parte del Comune di Carpaneto Piacentino, questi è tenuto, ai sensi dell’art. 35, c. 4 della L.R. 20/2000, ad adeguare il piano alle osservazioni formulate ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
5. di esprimere, in merito al PUA, parere sismico favorevole ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2008;

6. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 predetto, stante la necessità di trasmettere tempestivamente la presente deliberazione al Comune di Carpaneto Piacentino per le successive determinazioni di competenza.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

MASSIMO TRESPIDI

II SEGRETARIO GENERALE

CARMELO FONTANA



PROVINCIA DI PIACENZA

**Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e
programmazione del territorio, delle attività estrattive,
dell'ambiente e urbanistica**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 620/2012 del Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica ad oggetto: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO 'CAMPO RANZA' PRESENTATO AL COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO. ESAME., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 15/03/2012

**Sottoscritto dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**

ALLEGATO 1, OSSERVAZIONI AL PUA CAMPO RANZA

Nel valutare l'area geologicamente compatibile con le previsioni di piano, si formulano le seguenti osservazioni:

- il sistema di smaltimento dei reflui (fognature, fosse biologiche, pozzetti, ecc..) dovrà essere progettato in modo tale da evitare qualsiasi forma di dispersione nel sottosuolo e quindi con l'impiego di condotte a tenuta stagna, pozzetti ispezionabili e manufatti impermeabili;
- in relazione ai ridotti valori di soggiacenza della falda freatica superficiale, si ritiene preferibile evitare nuovi locali interrati. Nel caso in cui ciò non sia possibile si prescrive la totale impermeabilizzazione di tutte le strutture interrate;
- dovranno essere forniti anche i valori dei Fattori di Amplificazione (FA) relativi all'intensità spettrale $0,1s < T_0 < 0,5s$ e $0,5s < T_0 < 1,0s$;
- occorrerà assicurare la disciplina delle acque superficiali di origine meteorica, provvedendo alla loro raccolta e al loro convogliamento verso il più prossimo collettore naturale e/o artificiale, previa verifica idraulica della sua capacità di smaltimento in condizioni di massima piena, anche nei tratti eventualmente tominati;
- ai sensi del R.D. 523/1904 dovrà essere mantenuta una fascia inedificabile di almeno 10 metri da Rio Gaviolo.



Provincia di Piacenza

Servizio Affari generali, archivio, protocollo, comunicazione e Urpel

Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari

Delibera di Giunta N. 59 del 16/03/2012

**Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del
territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica**

Proposta n. 620/2012

**Oggetto: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO 'CAMPO RANZA' PRESENTATO AL
COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO. ESAME.**

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione) ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 20/03/2012

Sottoscritta
dal Dirigente del Servizio

(PEVERI ORIELLA)
con firma digitale



Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel**
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Delibera di Giunta N. 59 del 16/03/2012

**Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del
territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica**

Proposta n. 620/2012

**Oggetto: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO 'CAMPO RANZA' PRESENTATO AL
COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO. ESAME.**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:
perché dichiarata immediatamente eseguibile e decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

Piacenza li, 05/04/2012

Sottoscritta
dal Dirigente del Servizio

(PEVERI ORIELLA)
con firma digitale